AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

ANBSC - Prot. Interno N.0048139 del 15/11/2016

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992 n 306 recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli i e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTA la sentenza n. 34/2000 – proc. 11/95 R.G. - del 28/11/2000-26/11/2001, confermata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, sezione II, con sentenza nn. 37/05 – 36/02 R.G. del 29/04/2005-02/03/2006, irrevocabile dal 14/06/2007 ex ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, con la quale la Corte di Assise di Napoli, Sezione I, ha disposto, tra l'altro, la confisca, in danno di Galasso Pasquale, nato a Poggiomarino il 17/05/1955, dei beni sottoposti a sequestro preventivo emesso il 15 gennaio 1994 dalla sezione del giudice per le indagini preliminari – Ufficio 1° - presso il Tribunale di Napoli;

VISTO il decreto emesso il 15 gennaio 1994 dalla sezione del giudice per le indagini preliminari – Ufficio 1° - presso il Tribunale di Napoli, con il quale sono stati sottoposti a sequestro preventivo *"tutti i beni riportati nel provvedimento emesso in data 12/1/94 nei confronti di Galasso Pasquale"*, nato a Poggiomarino il 17/05/1955, *"dalla sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli limitatamente alle quote riferibili a Galasso Pasquale"*, tra i quali anche le *"partecipazioni azionarie della S.p.a. FINPAR di Giuseppe Galasso, Martino Galasso e Luigi Cardano, nonché beni mobili ed immobili esistenti nel patrimonio sociale"*, tale per cui risultano essere definitivamente confiscate le quote sociali rappresentanti il 100% del capitale sociale della FIN.PAR S.r.l (già S.p.a.), avente codice fiscale 04777980634 ed iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. REA 396015;

CONSIDERATO che la predetta società FINPAR S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese di Napoli a far data dal 23/07/2013, era intestataria anche di alcuni cespiti siti in Samo (SA), attualmente censiti nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio 18, particelle 3116 e 3046 (i cespiti derivano dalla originaria particella 298);

VISTA la trascrizione effettuata in data 24/02/1999 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Salerno (ai nn. 5381 di Reg. Gen. e 4221 di Reg. Part), riguardante il sequestro dei cespiti emesso dal Tribunale di Napoli in favore dell'Erario dello Stato, e contro la FINPAR S.p.a., avente codice fiscale 04777980634;

VISTA la nota prot. n. 29576 del giorno 10/08/2015, con la quale l'Agenzia Nazionale ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, ex art. 2-undecies della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che, dagli esiti delle verifiche eseguite ai sensi dell'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009 dall'Agenzia del Demanio, condotte anche attraverso apposite riunioni del Nucleo di supporto ANBSC presso la Prefettura di Salerno, non sono emerse esigenze allocative da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato, atteso che le iniziali manifestazioni d'interesse avanzate dalla Questura di Salerno e dal Comando provinciale Carabinieri di Salerno emerse a seguito di sopralluogo condotto *in loco* di cui all'apposito verbale del 13/10/2015 sono state oggetto di formale comunicazioni di revoca aventi prott. n. 7277 del 24/05/2016 e n. 8222 del 14/06/2016;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 618683 del 16/09/2015, acquisita al prot. ANBSC n. 32824 il 16/09/2015, con la quale il medesimo Ente ha trasmesso il Decreto Presidenziale n. 166 del 15/09/2015 riguardante la manifestazione l'interesse all'acquisizione dei cespiti di che trattasi *"per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"* ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 27/10/2016 il Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei cespiti in argomento;

DISPONE

i cespiti siti nel Comune di Sarno (SA), attualmente censiti nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio 18, particelle 3116 e 3046, sono trasferiti al patrimonio indisponibile della Regione Campania, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per essere destinati alle finalità sopra indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, alla Regione Campania, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies* comma. 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)

Copia ad uso trascrizione alla Conservatoria dei RR.II.

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992 n 306 recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli i e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTA la sentenza n. 34/2000 – proc. 11/95 R.G. - del 28/11/2000-26/11/2001, confermata dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, sezione II, con sentenza nn. 37/05 – 36/02 R.G. del 29/04/2005-02/03/2006, irrevocabile dal 14/06/2007 ex ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, con la quale la Corte di Assise di Napoli, Sezione I, ha disposto, tra l'altro, la confisca, in danno di Galasso Pasquale, nato a Poggiomarino il 17/05/1955, dei beni sottoposti a sequestro preventivo emesso il 15 gennaio 1994 dalla sezione del giudice per le indagini preliminari – Ufficio 1° - presso il Tribunale di Napoli;

VISTO il decreto emesso il 15 gennaio 1994 dalla sezione del giudice per le indagini preliminari – Ufficio 1° - presso il Tribunale di Napoli, con il quale sono stati sottoposti a sequestro preventivo *"tutti i beni riportati nel provvedimento emesso in data 12/1/94 nei confronti di Galasso Pasquale"*, nato a Poggiomarino il 17/05/1955, *"dalla sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli limitatamente alle quote riferibili a Galasso Pasquale"*, tra i quali anche le *"partecipazioni azionarie della S.p.a. FINPAR di Giuseppe Galasso, Martino Galasso e Luigi Cardano, nonché beni mobili ed immobili esistenti nel patrimonio sociale"*, tale per cui risultano essere definitivamente confiscate le quote sociali rappresentanti il 100% del capitale sociale della FIN.PAR S.r.l (già S.p.a.), avente codice fiscale 04777980634 ed iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. REA 396015;

CONSIDERATO che la predetta società FINPAR S.r.l., cancellata dal Registro delle Imprese di Napoli a far data dal 23/07/2013, era intestataria anche di alcuni cespiti siti in Samo (SA), attualmente censiti nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio 18, particelle 3116 e 3046 (i cespiti derivano dalla originaria particella 298);

VISTA la trascrizione effettuata in data 24/02/1999 presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Salerno (ai nn. 5381 di Reg. Gen. e 4221 di Reg. Part), riguardante il sequestro dei cespiti emesso dal Tribunale di Napoli in favore dell'Erario dello Stato, e contro la FINPAR S.p.a., avente codice fiscale 04777980634;

VISTA la nota prot. n. 29576 del giorno 10/08/2015, con la quale l'Agenzia Nazionale ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, ex art. 2-undecies della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che, dagli esiti delle verifiche eseguite ai sensi dell'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009 dall'Agenzia del Demanio, condotte anche attraverso apposite riunioni del Nucleo di supporto ANBSC presso la Prefettura di Salerno, non sono emerse esigenze allocative da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato, atteso che le iniziali manifestazioni d'interesse avanzate dalla Questura di Salerno e dal Comando provinciale Carabinieri di Salerno emerse a seguito di sopralluogo condotto *in loco* di cui all'apposito verbale del 13/10/2015 sono state oggetto di formale comunicazioni di revoca aventi prott. n. 7277 del 24/05/2016 e n. 8222 del 14/06/2016;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 618683 del 16/09/2015, acquisita al prot. ANBSC n. 32824 il 16/09/2015, con la quale il medesimo Ente ha trasmesso il Decreto Presidenziale n. 166 del 15/09/2015 riguardante la manifestazione l'interesse all'acquisizione dei cespiti di che trattasi *"per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"* ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 27/10/2016 il Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei cespiti in argomento;

DISPONE

i cespiti siti nel Comune di Sarno (SA), attualmente censiti nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio 18, particelle 3116 e 3046, sono trasferiti al patrimonio indisponibile della Regione Campania, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per essere destinati alle finalità sopra indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, alla Regione Campania, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies* comma. 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)